



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Liceo Statale "Enrico Fermi"

Via Giovanni XXIII, s.n.c. - 22063 Cantù (Co) - Tel. 031.704321

Codice Fiscale: 81010050136 - Codice Meccanografico: COPS04000G

www.liceofermicantu.edu.it cops04000g@istruzione.it cops04000g@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N° 4

Cantù. 3 settembre 2026

Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: divieto di fumo a scuola

Il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, *Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca* (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12/09/2013), al paragrafo riservato alla Tutela della salute nelle scuole stabilisce testualmente: "all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. **Il divieto** di cui al comma 1 [ossia il divieto di fumo] **è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie**". I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare anche sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

DIVIETO DI FUMO

È vietato fumare in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma e delle sanzioni applicabili. In ottemperanza alla normativa, saranno applicate sanzioni a chiunque violi il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'istituto.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Responsabile dell'osservanza del divieto è il Dirigente Scolastico, che per la vigilanza si avvale di docenti e personale ATA, denominati responsabili preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.



Per l'a.s. 2025/2026 ricoprono la funzione di preposti la prof.ssa Isabella Porro e la signora Loredana Videtta, Assistente Amministrativo, contattabili anche mediante la loro mail (isabella.porro@liceofermicantu.edu.it; loredana.videtta@liceofermicantu.edu.it).

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico, i quali provvederanno a notificare la violazione mediante compilazione dell'apposito verbale.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

1. Accertamento: quando il personale scolastico osserva una violazione del divieto di fumo, è tenuto a segnalarlo a un preposto, che deve contestare l'infrazione immediatamente.
2. Identificazione: il preposto richiede le generalità al trasgressore, che è tenuto a fornirle in base agli articoli 337 e 496 del Codice penale. In caso di rifiuto, il preposto può avvalersi di testimoni per l'identificazione.
3. Verbalizzazione: il preposto compila un verbale in duplice copia, consegnando una copia al trasgressore e trasmettendone un'altra alla segreteria.
4. Notifica ai genitori: se il trasgressore è minorenne, viene informata la famiglia, che risponde per la violazione commessa dal minore.

SANZIONI

Così come stabilito dall'art. 7 della legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della legge 448/2001, e dall'art. 10 della legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 del D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di € 27,50 a un massimo di € 275,00 in caso di recidiva.

La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di minori fino a 12 anni.

Sarà applicata la sanzione minima di € 27,50 euro se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di € 55 se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata documentazione al Prefetto.

I preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.

PAGAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali utilizzando il modello F23 (codice tributo 131T) e indicando la causale del versamento ("Infrazione al divieto di fumo presso il Liceo Fermi");
- presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale di Como, indicando la causale del versamento (come sopra).



L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto di Como. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

FINALITÀ

Il presente regolamento si prefigge di:

- tutelare la salute di tutti gli utenti dell'istituzione scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative attraverso la collaborazione con ATS e forze dell'ordine;
- fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- promuovere attività educative di lotta al tabagismo e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica;
- rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Anzani

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. L.vo n. 39/1993